



C/2023/142

16.10.2023

**Ricorso proposto il 17 luglio 2023 — ABN AMRO Bank e ABN AMRO Hypotheken Groep/SRB**

**(Causa T-428/23)**

(C/2023/142)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Parti**

*Ricorrenti:* ABN AMRO Bank NV (Amsterdam, Paesi Bassi), ABN AMRO Hypotheken Groep BV (Amersfoort, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Raas e T. Barkhuysen, avvocati)

*Convenuto:* Comitato di risoluzione unico (SRB)

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione del SRB del 2 maggio 2023 (SRB/ES/2023/23), compresi gli allegati, nella misura in cui essa mira a una determinazione inesatta e iniqua dei contributi dell'ABN AMRO Hypotheken Groep (in prosieguo: «AAHG») per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e/o 2023, includendo la posta di rettifica sul bilancio di AAHG nel calcolo dei contributi e segnatamente nelle «passività totali» di AAHG, e
- condannare il SRB alle spese di ABN AMRO o, in subordine, a una parte congrua di dette spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo: La decisione impugnata fissa il contributo al Comitato di risoluzione unico (in prosieguo: il «SRB») di AAHG per gli anni da 2016 a 2023, in violazione del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento delegato (UE) 2015/63 includendo in modo inesatto e iniquo nella base imponibile una posta di rettifica contabile e non escludendola dal calcolo del contributo SRB come passività infragruppo, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. La ABN AMRO è ovviamente lieta di assumersi la sua responsabilità di contribuire al SRB ma non intende pagare ingiustamente il doppio per quello che sostanzialmente è la stessa passività. Al riguardo si osserva che il SRB:
  - non ha tenuto in adeguata considerazione le circostanze particolari derivante dalle modalità con cui la ABN AMRO ha gestito le sue operazioni di cartolarizzazione;
  - interpreta l'articolo 70 del regolamento n. 806/2014 in violazione del dettato, degli obiettivi e del contesto di detto regolamento, in quanto non include nella base imponibile unicamente le passività effettive di AAHG;
  - applica in modo inesatto ed iniquo la definizione di «passività totali», di cui all'articolo 3, paragrafo 11, del regolamento delegato 2015/63, per quanto riguarda la fissazione della quota fissa del contributo al SRB, laddove tale nozione si applica soltanto quando si tratta del contributo ponderato in funzione del rischio; e
  - applica il regolamento n. 806/2014 e il regolamento delegato 2015/63 in violazione degli obiettivi dei medesimi, cosicché viene in essere un doppio conteggio ingiustificato e inspiegabile.
2. Secondo motivo: La decisione impugnata dà luogo ad una violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e del diritto a una buona amministrazione (articolo 41 della Carta), il che deve essere esaminato anche alla luce del diritto alla tutela della proprietà (articolo 17 della Carta).
  - Di fatto il SRB revoca in violazione della legge le decisioni di imposizione in precedenza formalmente adottate per gli anni da 2016 a 2022 nei riguardi di AAHG.
  - Il SRB rivede la propria posizione — anche riguardo al 2023 — circa una prassi ormai consolidata da anni relativa alla determinazione dei contributi di AAHG e le aspettative suscitate dal SRB e da De Nederlandsche Bank N.V. (in prosieguo: la «DNB») presso la ABN AMRO, che derivano dalla corrispondenza con il SRB e la DNB e dalle decisioni di imposizione formali per gli anni da 2016 a 2022.

- La ABN AMRO ha agito conformemente all'affidamento generato. Per questo motivo la ABN AMRO è stata privata della possibilità di contabilizzare diversamente, di cessare o di eliminare anticipatamente nel suo bilancio le operazioni di cartolarizzazione, il che avrebbe consentito di eliminare la posta di rettifica nel bilancio di AAHG e dunque anche l'ingiustificato duplice conteggio.
3. Terzo motivo: La decisione impugnata del SRB determina in sé anche una violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TFUE e articolo 52, paragrafo 1, della Carta), che viene tutelato anche dal diritto a una buona amministrazione (articolo 41 della Carta) e dal diritto alla tutela della proprietà (articolo 17 della Carta).
- La ABN AMRO ha dovuto adesso versare al SRB a nome di AAHG un importo fissato ad un livello eccessivo.
  - Gli effetti negativi della decisione impugnata per la ABN AMRO non sono proporzionali all'obiettivo con essa perseguito dal SRB.
-